

documenti del giudizio.

Udito nell'udienza del 30 settembre 2025 il Consigliere relatore.

Udito, nella medesima udienza, con l'assistenza della Dott.ssa Filomena Graziano, il Sostituto Procuratore Generale Stefano Brizi e l'Avv. Giovanna Fersurella per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Sig. Chimenti ha fondato la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro in ragione della omessa prosecuzione della procedura espropriativa atteso l'integrale soddisfacimento del debito erariale e delle spese di giudizio.

L'istanza è stata asseverata attraverso il deposito della dichiarazione IPZS prevista dall'art. 164 ter c.p.c. con cui l'Istituto segnalava di non aver *"provveduto a iscrivere a ruolo il pignoramento nel termine di legge e che, pertanto, il predetto pignoramento è divenuto inefficace"*. Tanto in ragione della *"avvenuta integrale esecuzione del titolo giudiziale in questione da parte degli obbligati in via principale, per la sorte, e avendo il medesimo Avv. Chimenti provveduto al saldo della quota di propria spettanza delle spese di giustizia liquidate*

dalla predetta sentenza nonché dalla pronuncia di primo grado (n. 510/2023)". Per l'effetto, dichiarava "di non avere più nulla a pretendere nei confronti dell'Avv. Alessio Alfonso Chimenti con espresso esonero dei soggetti in indirizzo da ogni responsabilità").

2. La Procura regionale ha chiesto l'accoglimento dell'istanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con particolare riguardo alla spettanza del potere giurisdizionale il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento - anche di questa Sezione - che declina la giurisdizione in favore dell' X X X (per esempio sentenze --- e ---/2023, nonché n. ---/2024).

Tale orientamento non convince per una serie di ragioni.

Deve innanzitutto considerarsi che il provvedimento cautelare è stato adottato dal Giudice contabile, unico competente a poter incidere sugli effetti delle proprie sentenze ed ordinanze (con l'eccezione delle sentenze d'appello ricorribili per cassazione per soli motivi di giurisdizione). Trattasi del provvedimento a monte c.d. "portante", cui è riconnessa la produzione di tutti gli effetti

successivi (compresa la conversione del sequestro in pignoramento).

In secondo luogo la cancellazione della formalità nell'ambito di una procedura esecutiva potrebbe essere limitata alla singola procedura espropriativa. L'assenza di procedure espropriative (come accade nel caso di specie dove non si è verificata nemmeno la conversione del sequestro in pignoramento) verrebbe a risolversi in danno del Chimenti che potrebbe essere costretto a sollecitare (sempre che ciò sia possibile) un giudizio di accertamento di insussistenza del credito dinanzi all'XXX per ottenere la cancellazione del vincolo (che come noto ha una durata lunghissima ed incerta).

Pertanto, a tutela della parte debole, che ha soddisfatto il debito erariale, è giusto, equo, ragionevole e corretto affermare la giurisdizione di questa Corte in relazione alla declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare finalizzata alla cancellazione del vincolo da parte del Conservatore, trattandosi di rimuovere gli effetti lesivi che ancora permangono (evenienza che radica l'interesse a ricorrere), atteso che, come è noto, il Conservatore, in tali casi, opera sulla base di chiari ed espressi provvedimenti giurisdizionali.

Nel giudizio contabile operano i principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata (art. 1-4 c.g.c.) che, nel caso di specie, impongono a questa Corte una pronuncia sull'istanza di inefficacia finalizzata alla cancellazione di ogni vincolo lesivo e riconnesso a provvedimenti adottati da questa Corte.

2. L'istanza in epigrafe deve essere accolta.

L'intervenuto integrale soddisfacimento del debito erariale (686 c.p.c.; 156 c.p.c.; 164 ter disp att c.p.c.; 630 c.p.c.) impone la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo sui beni immobili del Chimenti descritti nella premessa dell'istanza del 17 luglio 2025, con conseguenziale ordine al Conservatore dei registri immobiliari (Agenzia del territorio) di cancellazione di ogni iscrizione sfavorevole ricollegata al provvedimento cautelare adottato da questa Sezione giurisdizionale.

3. Nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto con decreto presidenziale del 10 maggio 2022 (confermato con

ordinanze 176 e 205/2022) nei confronti di Alessio Alfonso Chimenti, con conseguenziale ordine all'Agenzia del Territorio di cancellare ogni vincolo derivante dal menzionato provvedimento cautelare sui seguenti beni:

-appartamento sito in Roma, Via Preore, n. 100, Piano T-1 - S1, distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 1117, part. 983, sub. 501, cat. A/7, 11,5 vani, superficie catastale 258 mq, rendita € 2.791,45;

-garage sito in Roma, Via Preore, n. 100, Piano T-1 - S1, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 1117, part. 983, sub. 502, cat. C/6, superficie catastale 128 mq, rendita € 296,08;

-garage sito in Roma, Via Vico Consorti, n. 115, Piano S1 - interno 30, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 1150, part. 3710, sub. 103, cat. C/6, superficie catastale 21 mq, rendita € 76,54;

-garage sito in Roma, Piazza Clemente Origo, n. 7, Piano T - interno 4, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 1150, part. 3710, sub. 138, cat. C/6, superficie catastale 11 mq, rendita € 23,86;

-garage sito in Roma, Piazza Clemente Origo, n. 7, Piano T - interno 48, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 1150, part. 3710, sub. 181, cat. C/6, superficie catastale 13 mq, rendita € 28,20;

-appartamento sito in Roma, Piazza Clemente Origo, n.
6, Piano 4-5 - interno 13, distinto nel Catasto
Fabbricati al foglio 1150, part. 3710, sub. 502, cat.
A/2, 6,5 vani, rendita € 1.057,45.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30
settembre 2025.

Il Presidente f.f.

Pasquale Fava

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **2 ottobre 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente